

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 1120}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERETTI

Disciplina delle lavorazioni meccaniche
per conto terzi in agricoltura

Presentata il 28 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'agricoltura italiana, a seguito degli accordi internazionali e interni all'Unione europea, è interessata da importanti processi di trasformazione.

A motivo di ciò è molto importante che i diversi fattori dell'organizzazione interna aziendale vengano attentamente valutati e tenuti sotto controllo. Tra questi ha particolare rilievo la meccanizzazione delle varie fasi di lavorazione all'interno del ciclo produttivo, il cui costo incide sensibilmente sull'intero costo di produzione.

Parlare di meccanizzazione in agricoltura, oggi, significa parlare quasi totalmente di meccanizzazione per conto terzi.

Il terziario agricolo è divenuto parte integrante del settore primario e l'impresa agromeccanica è diventata oggi un vero e proprio «fattore strutturale», dal quale l'agricoltura moderna non può prescindere.

Una posizione che ha raggiunto grazie alle leggi di mercato ed economiche. Quelle stesse leggi vigenti in tutti i settori produttivi, i quali affidano al terziario la parte di servizi che non possono gestire al proprio interno.

Alla certezza di queste affermazioni, si sovrappone la paura che la potenzialità delle imprese agromeccaniche, la professionalità ed il sacrificio degli imprenditori del settore siano soffocati dal silenzio delle istituzioni, dal colpevole disinteresse di quanti operano in agricoltura e soprattutto dalla mancanza di programmazione.

La preoccupazione è che questo settore, che nel disinteresse quasi generale si è posto al servizio dell'agricoltura con risultati positivi indiscutibili e che oggi è ancora vitale, si adegui alla situazione vissuta in generale dalla nostra agricoltura e si trasformi in uno dei tanti settori in difficoltà.

I produttori agricoli dovrebbero essere i primi a chiedere che il comparto della meccanizzazione agricola venga razionalizzato. I produttori agricoli dovrebbero sentire inderogabile la necessità di norme per disciplinare la materia, nella prospettiva di potersi rivolgere a veri professionisti.

Tale richiesta di riconoscere ufficialmente la figura dell'imprenditore agromeccanico non nasce dalla volontà di soddisfare un'esigenza « corporativa ».

La confusione regnante nella meccanizzazione agricola è deleteria per l'intero settore primario e provoca un'involuzione, perché lascia spazio ad operatori occasionali, a macchine superate ed antieconomiche.

Nell'intero Paese, secondo stime attendibili (e per difetto), l'intera domanda di prestazioni agromeccaniche è soddisfatta per il 40 per cento da forze « sommerse ». Tutto ciò, oltre a significare una perdita

secca per l'erario, quantificabile in lire 700 miliardi annui, comporta forzatamente il soffocamento degli operatori che agiscono alla luce del sole.

La presente proposta di legge tenta di dare risposta organica a questa esigenza, pur demandando alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano la competenza in materia, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

La proposta di legge, che è costituita da dieci articoli, definisce il concetto di attività agromeccanica, i criteri per l'esercizio di tale attività e per l'iscrizione nell'apposito registro. È prevista l'istituzione di una commissione, per ciascuna regione e provincia autonoma, che ha il compito, tra l'altro, di accertare i requisiti per l'iscrizione nel registro.

Sono, inoltre, disciplinate le eventuali sanzioni amministrative per chi esercita abusivamente tale professione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. La presente legge è finalizzata al miglioramento della professionalità delle imprese che effettuano lavorazioni meccaniche per conto terzi in agricoltura e alla tutela dei produttori agricoli che ricorrono all'impiego di attrezzature di proprietà di terzi per la conduzione dei propri fondi.

2. Le regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a disciplinare l'esercizio dell'attività agromeccanica nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge.

ART. 2.

(Attività agromeccanica).

1. Ai fini della presente legge è considerata attività agromeccanica qualsiasi lavorazione effettuata, anche in maniera non esclusiva, a favore e per conto di terzi in agricoltura mediante l'utilizzo di macchine, attrezzature e impianti di prima trasformazione.

ART. 3.

(Autorizzazione all'esercizio dell'attività agromeccanica).

1. Chiunque intenda esercitare l'attività agromeccanica ai sensi dell'articolo 2, deve ottenere la preventiva iscrizione nel registro delle imprese agromeccaniche di cui all'articolo 4, la cui articolazione territoriale è stabilita da ogni regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in funzione delle rispettive esigenze di decentramento amministrativo.

ART. 4.

(Registro delle imprese agromeccaniche).

1. È istituito il registro delle imprese agromeccaniche, di seguito denominato « registro ». Il registro è tenuto dalla commissione di cui all'articolo 6 e l'iscrizione ad esso è concessa previo accertamento della qualificazione professionale dell'impresa e dell'idoneità tecnica ed antinfortunistica del macchinario, delle attrezzature e degli impianti di prima trasformazione.

2. L'iscrizione al registro ha validità di un anno ed è rinnovabile. Per il primo anno essa ha, comunque, scadenza al 31 dicembre, indipendentemente dalla data di rilascio.

ART. 5.

(Iscrizione al registro delle imprese agromeccaniche).

1. Per la prima iscrizione al registro di cui all'articolo 4 e per i successivi rinnovi le imprese interessate devono, alle condizioni e con le modalità fissate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dichiarare la tipologia delle lavorazioni meccaniche che intendono effettuare e le caratteristiche della dotazione tecnica di cui si avvalgono, nonché le unità lavorative da impiegare.

2. Contestualmente alle indicazioni di cui al comma 1, le imprese interessate sono tenute a produrre la documentazione necessaria ad attestare:

a) l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

b) l'iscrizione all'ufficio IVA;

c) l'avvenuta copertura dei rischi di responsabilità civile per danni a terzi derivanti dall'impiego del macchinario con il quale si realizza l'attività agromeccanica.

ART. 6.

(Commissione per la tenuta del registro).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la costituzione e le modalità operative della commissione per la tenuta del registro di cui all'articolo 4, che deve essere composta:

a) dal presidente, nominato dai competenti organi regionali e provinciali;

b) da un rappresentante dell'ispettorato provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio;

c) da un rappresentante dell'ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio;

d) da un numero paritetico di rappresentanti delle imprese agromeccaniche e dei produttori agricoli designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. La commissione, che rimane in carica tre anni, può essere integrata da altri componenti, scelti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 7.

(Compiti della commissione).

1. Fra i compiti che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attribuiscono alla commissione di cui all'articolo 6, devono essere previsti l'accertamento dei requisiti di professionalità organizzativa e funzionale dell'impresa agromeccanica e la verifica preventiva dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione fiscale, del lavoro, nonché dalle prescrizioni ambientali.

2. La commissione deve, altresì, fornire alle amministrazioni pubbliche a vario titolo interessate all'attività agromeccanica gli elenchi delle imprese iscritte nel registro ed ogni altra informazione ad esse inerente.

ART. 8.

(Sanzioni amministrative).

1. Chiunque esercita l'attività agromeccanica senza essere iscritto al registro di cui all'articolo 4, è punito con una sanzione amministrativa il cui importo è determinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e con il sequestro del mezzo da uno a tre mesi.

ART. 9.

(Committenti e prestatori).

1. Il committente della prestazione è tenuto ad accertare l'iscrizione al registro dell'impresa agromeccanica alla quale ricorre per la conduzione del proprio fondo.

ART. 10.

(Diritti di iscrizione e di concessione).

1. Per la tenuta del registro di cui all'articolo 4 e per la copertura dei relativi oneri le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare l'imposizione di un diritto di iscrizione e di una tassa di concessione a carico degli iscritti per ogni rinnovo annuale.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0009850